Normativa

Carnet ATA: procedura di esportazione e uscita in due fasi

Si invitano i titolari di Carnet ATA a prestare particolare attenzione alla procedura di esportazione prevista dall'Unione Europea quando le merci lasciano il territorio doganale comunitario attraverso uno Stato membro diverso da quello che ha emesso il Carnet ATA.

In tal caso, infatti, il **controllo doganale si articola in due fasi distinte**: la convalida del documento e le formalità preliminari (che si configurano come esportazione senza uscita fisica delle merci) vengono generalmente gestite dall'**ufficio di esportazione**, nel Paese di emissione, mentre l'effettiva uscita delle merci dal territorio unionale, invece, è certificata dall'**ufficio di uscita**, ossia la dogana situata al confine esterno dell'UE.

Il Regolamento di esecuzione del Codice Doganale dell'Unione (RE-CDU), articolo 221 (2) prevede, tuttavia, che **l'intera procedura può essere gestita direttamente dall'ufficio di uscita a condizione che**:

- il valore delle merci **non superi i 3.000 €** per singola spedizione;
- le merci non siano soggette a divieti o restrizioni.

Per spedizioni di valore superiore a 3.000 euro, invece, la presa in carico del Carnet ATA deve obbligatoriamente avvenire presso una dogana interna, che si occuperà delle operazioni di *validation* ed *export without exit*, lasciando alla dogana di confine la sola procedura di *exit*.

Fonti: Comunicazione di Unioncamere - 27 ottobre 2026